



CITTA' DI VERBANIA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

**approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 124 del 20/11/2009**

**modificato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 3 del 07/02/2011**

INDICE

Art. 1 Quartiere

Art. 2 Presidenza del Quartiere

Art. 3 Funzioni del Presidente

Art. 4 Dimissioni, decadenza e revoca del Presidente e dei Consiglieri

Art. 5 Convocazione del Consiglio di Quartiere

Art. 6 Validità e funzionamento delle sedute del Consiglio di Quartiere

Art. 7 Competenze dei Consigli di Quartiere

Art. 8 Commissione Partecipazione

Art. 9 Disposizione finale

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

Art. 1 Quartiere

Il Quartiere è una parte di territorio del Comune di Verbania individuata secondo le norme contenute nello Statuto Comunale.

Il Quartiere è rappresentato, nei limiti di competenza fissati dallo Statuto Comunale, da un Consiglio di Quartiere e dal suo Presidente.

Art. 2 Presidenza del Quartiere

I membri del Consiglio di Quartiere sono eletti secondo le modalità deliberate dal Consiglio Comunale.

E' automaticamente eletto Presidente del Consiglio di Quartiere chi abbia raccolto il maggior numero di preferenze personali e vice-presidente il secondo candidato più votato. In caso di non accettazione della carica da parte del presidente e/o del vice-presidente eletto, il presidente e/o il vice-presidente subentranti sono i consiglieri eletti con il maggior numero di voti in via decrescente e lo stesso avverrà in caso di dimissioni, incompatibilità, revoca, morte.

Art. 3 Funzioni del Presidente

Il Presidente:

- convoca, per tramite della Segreteria Generale del Comune, e presiede il Consiglio di Quartiere, predispone l'ordine del giorno della riunione, coordina i lavori e la discussione, firma i verbali;
- tiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con gli organi comunali con cui il Consiglio di Quartiere ha esigenze di contatto,
- può essere ascoltato dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale sui problemi del Quartiere.

Ai Presidenti vengono inviati gli ordini del giorno del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, con la relativa documentazione.

Art. 4 Dimissioni, decadenza e revoca del Presidente e dei Consiglieri

Il Presidente resta in carica finché siano cessate le funzioni del Consiglio di Quartiere salvo in caso di morte, di dimissioni, decadenza e revoca secondo le norme di legge.

In caso di dimissioni dalla carica del Presidente e/o del vice-presidente, essi rimangono componenti del Consiglio di Quartiere come semplici consiglieri, salvo presentino le dimissioni anche da questo incarico. Più in generale, in caso di dimissioni, incompatibilità, morte di un eletto del Consiglio di Quartiere, gli subentra il primo candidato non eletto in termine decrescente di preferenze personali. In caso di parità di voti vige sempre il criterio della maggiore età anagrafica.

La qualità di Presidente, vice-presidente e consigliere di quartiere si perde con il venir meno delle condizioni di eleggibilità, nonché dei requisiti per l'elezione.

La revoca del Presidente è disposta dal Consiglio di Quartiere a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri eletti.

I Consiglieri decadono dopo tre assenze consecutive ingiustificate e vengono sostituiti dal primo dei candidati non eletti.

Art. 5

Convocazione del Consiglio di Quartiere

La prima seduta del Consiglio di Quartiere deve essere convocata – per tramite della Segreteria Generale del Comune – dal Presidente del Quartiere entro venti giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali. In tale seduta il Presidente nomina tra gli altri Consiglieri il Segretario che svolge le funzioni di segreteria del Quartiere e provvede a convocare – tramite la Segreteria Generale del Comune – il Consiglio su richiesta del Presidente o Vicepresidente e a redigere i verbali delle sedute. La convocazione del Consiglio può essere chiesta da almeno un quarto dei consiglieri di quartiere o dal Sindaco.

I Consiglieri di Quartiere hanno diritto di richiedere al Presidente l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno; il Presidente riceve le richieste inserendo il relativo argomento all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio, se non già convocata.

I Consiglieri di Quartiere devono essere informati almeno cinque giorni prima della riunione e, in caso d'urgenza, almeno 24 ore prima. La notizia della convocazione è resa pubblica mediante affissione della convocazione e del relativo ordine del giorno alla bacheca del quartiere.

Art. 6

Validità e funzionamento delle sedute del Consiglio di Quartiere

L'adunanza del consiglio è valida con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati in prima convocazione. In seconda convocazione, che può avvenire anche mezz'ora dopo la prima, la seduta è valida con la presenza di almeno la metà meno uno dei consiglieri assegnati.

Possono partecipare alle sedute – senza diritto di voto – il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali. Le sedute sono pubbliche. Il presidente, sentito il consiglio, dà la parola ai cittadini presenti che la richiedano.

Il Presidente regola il dibattito fissando il tempo massimo per ogni intervento.

Il Presidente e il Consiglio di Quartiere possono proporre riunioni con Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali e con qualunque altro organismo con cui ritengano opportuno incontrarsi.

Il Consiglio di Quartiere deve riunirsi almeno sei volte all'anno.

Art. 7

Competenze dei Consigli di Quartiere

I Consigli di Quartiere hanno competenze:

consultive: il Consiglio di Quartiere può esprimere pareri preventivi nei seguenti casi:

- schema di bilancio preventivo e suoi allegati;
- proposte di deliberazioni riguardanti le modalità di gestione di pubblici servizi;
- gli strumenti urbanistici, durante la fase di loro pubblicazione, e la localizzazione di edifici destinati a servizi sociali sanitari e scolastici riguardanti il Quartiere;
- il piano commerciale;
- il piano del traffico;
- i regolamenti comunali con rilevanza esterna;
- i progetti di opere pubbliche e di arredo urbano.

L'Amministrazione, a richiesta, è tenuta a fornire completa documentazione degli argomenti proposti dal Consiglio di Quartiere, al quale su richiesta del Consiglio di Quartiere, l'Amministrazione può inviare esperti che possano fornire le spiegazioni del caso.

I pareri forniti dai Consigli di Quartiere devono essere comunque trasmessi alla giunta e alla Presidenza del Consiglio Comunale per la trasmissione ai Consiglieri Comunali entro venti giorni dalla richiesta.

I Presidenti dei Consigli di Quartiere possono partecipare alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti, con la possibilità di delegare un consigliere.

di iniziativa: tali competenze si esprimono attraverso:

- proposte d'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di argomenti e progetti di particolare interesse per il Quartiere. Tali proposte sono inoltrate alla Commissione Partecipazione, da essa vagliate e, se ritenute ammissibili, trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale, il quale provvederà alla relativa iscrizione all'O.d.G. del Consiglio Comunale entro 60 giorni e non oltre la seconda, successiva convocazione del Consiglio stesso;

- richieste di convocazione del Consiglio Comunale, su un tema specifico di rilevante interesse cittadino, avanzate da almeno tre Consigli di Quartiere; il Presidente del Consiglio Comunale provvede entro trenta giorni dalla richiesta;

- convocazioni di Assemblee di Quartiere sia per la discussione di argomenti di rilevante importanza, sia per la diffusione di informazioni;

d'informazione: i Consigli di Quartiere hanno il diritto di gestire gli spazi a loro riservati all'interno delle attività di informazione che l'Amministrazione Comunale e/o il Consiglio Comunale programmano.

Art. 8

Commissione Partecipazione

La Commissione Partecipazione è composta dai Presidenti e dai vice-presidenti dei Quartieri o, in caso di assenza, da loro sostituti come tali segnalati alla Presidenza della Commissione.

Alla riunione della Commissione partecipa l'Assessore preposto; possono partecipare il Sindaco o suo delegato e i Capigruppo consiliari o loro delegati, ai quali va inoltrata la convocazione.

La Commissione Partecipazione nomina tra i Presidenti di Quartiere, con incarico annuale non rinnovabile nell'arco del mandato amministrativo, il Presidente della stessa.

Il Presidente convoca – per tramite della Segreteria Generale del Comune – la Commissione ogni qual volta lo ritenga opportuno, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e svolge le funzioni di rappresentante della stessa; in caso di votazione paritaria il suo voto vale doppio. Svolge le funzioni di segreteria della Commissione Partecipazione il segretario del Quartiere il cui Presidente è Presidente di turno della Commissione stessa.

La Commissione Partecipazione esprime valutazioni e proposte sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica della città, sui rapporti tra Consigli di Quartiere e Amministrazione Comunale, sul funzionamento dei servizi pubblici presenti sul territorio, sui problemi economici e sociali della città.

Art. 9

Disposizione finale

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applica lo Statuto Comunale.